

# CAPITOLO 1

**DIRITTO** → Si può definire come un sistema di regole create per la soluzione dei conflitti tra gli uomini.

La sua funzione è quella di proibire l'uso della violenza come soluzione dei conflitti tramite l'applicazione di regole predeterminate.

**SISTEMA** → Mira a realizzare un equilibrio generale e stabile fra i diversi interessi di conflitto della società.

Mira nel TEMPO e nello SPAZIO

## ORGANIZZAZIONE GIURIDICA

**ORDINE DI AUTORITA'** → Ha la funzione di creazione e applicazione delle regole

- ↗ Stato (AUTORITA' NAZIONALE)
- Unione Europea (AUTORITA' SOVRANAZIONALE)
- ↘ Regioni ed enti locali (AUTORITA' INFRASTATALI)

**Potere di creazione del diritto** → Stato (parlamento/governo)  
→ Unione Europea (Parlamento europeo/consiglio)  
Regioni ed enti locali (Consiglio regionali/provinciale/comunale)

**Potere di applicazione del diritto** → Stato (autorità giudiziaria che applica il diritto statale, sovranazionale e infrastatale)

Unione Europea (Corte di giustizia)

**SISTEMA UNITARIO** → Singole regole del diritto, e deve essere applicata in modo coordinato con ogni altra regola

! Esistono altri sistemi di regole che governano la convivenza umana: **PRINCIPI DELLA MORALE e COMANDAMENTI RELIGIOSI** che a volte possono coincidere con i contenuti del diritto, ma sono sistemi di quasi si ubbidisce solo per **INTERIORE ADESIONE**.

! **COERCITIVITA'** → Il diritto NON consiste solo in un sistema di regole che prescrivono o proibiscono dati comportamenti, ma e' un sistema organizzato per imporre l'osservanza delle regole

## LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO

! Il diritto vige perche' **ACCETTATO** dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti e la sua legittimazione non e' l'autorita' (che lo emana / fa rispettare) ma il **CONSENSO**

! A ridurre lo scarto tra autorita' e consenso sono nati i **REGIMI DEMOCRATICI** dove il diritto e' creato da assemblee elette a suffragio universale e rinnovate periodicamente

**NORMA GIURIDICA** → Unità elementare del sistema del diritto

**ORDINAMENTO GIURIDICO** → Insieme delle norme che compongono il diritto

**ISTITUTO** → Più norme tra loro coordinate per assolvere una funzione unitaria

! Ciascuna norma consiste in un comando / precetto formulato in termini generali ed astratti e coloro su quali la norma si rivolge sono i suoi destinatari.

Il testo delle leggi è diviso in articoli solitamente diviso in commi, ciascun articolo/comma può contenere una o più norme che prescrivono un dato comportamento

**PRECETTO ASTRATTO** → la norma non riguarda fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti

**PRECETTO GENERALE** → la norma si rivolge ad una serie di persone e non al singolo

**REGOLE PRECOSTRUITE** → le norme non sono create quando il conflitto è già insorto, ma prima che insorga

**SENTENZA** → È il provvedimento attraverso il quale il giudice, applicando le norme, risolve il conflitto, ed è individuale e concreta.

## ! CERTEZZA DEL DIRITTO

→ Gli singoli devono sapere quali sono i comportamenti giuridicamente leciti/illeciti e quali sono gli interessi protetti o non protetti dal diritto.

↓  
Soddisfatta solo relativamente  
a causa delle  
DIFFICOLTÀ DI  
INTERPRETAZIONE

## COMMON LAW ≠ CIVIL LAW

- ↓
- Presente nei paesi anglosassoni.
  - Il giudice crea la norma per risolvere il conflitto
  - La legge che precostituisce norme generali e astratte assume un carattere eccezionale
  - Vigge il principio del precedente giudiziario vincolante

↓

- Il giudice basa la sentenza su norme già presenti

## NORME DI DIRITTO COMUNE (O GENERALE)

→ Si rivolgono a **CHIUNQUE** e a **QUALUNQUE FATTO** (alto grado di generalità e astrattezza)

## NORME DI DIRITTO SPECIALE

→ Delimitano la sfera di soggetti a cui sono rivolte e i fatti a cui si riferiscono sottraendoli all'applicazione del diritto generale (limitato grado di generalità e astrattezza)

**DIRITTO PRIVATO** →

Regola i rapporti tra privati.  
La sua esatta denominazione e' quella di DIRITTO COMUNE applicabile sia nei rapporti tra privati sia nei rapporti in cui partecipa lo Stato o altro ente pubblico.

⚠ Le norme che regolano questi istituti sono indifferenzialmente applicabili a soggetti pubblici e privati a meno che non sia espressamente precisato che si riferiscono solo a soggetti privati e solo gli istituti che presuppongono, come soggetto, un essere umano, sono applicabili solo a privati (es: diritto di famiglia / successione a causa di morte)

**DIRITTO PUBBLICO** →

Riguarda solo i rapporti in cui partecipa lo Stato o altro ente pubblico, perche' riguarda quei rapporti in cui lo Stato o ente pubblico partecipano perche' **DOTATI DI SOVRANITA'**.

⚠ STATO DI DIRITTO → Lo Stato esercita' la sovranita' secondo precostituite norme di legge (che regolano l'esercizio della sovranita')

⚠ IL DIRITTO PUBBLICO REGOLA:

ⓐ ORGANIZZAZIONE DELLO STATO / ENTI PUBBLICI → Modi di formazione, composizione e attribuzione dei suoi apparati legislativi, esecutivi e giudiziari.

ⓑ RAPPORTI AUTORITATIVI → Basati sull'esercizio di poteri sovrani, che lo Stato/ente pubblico, stabilisce con i singoli individui o con enti.

# Il DIRITTO PUBBLICO si articola in sotto-sistemi:

- **DIRITTO COSTITUZIONALE** → Riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello Stato - Comunità (libertà e doveri fondamentali del cittadino) e dello Stato - apparato (a quali organi e secondo quali regole spetta l'esercizio delle funzioni sovrane)
- **DIRITTO AMMINISTRATIVO** → Riguarda i compiti e le attività degli apparati dell'esecutivo e degli enti pubblici (pubblica amministrazione)
- **DIRITTO PENALE** → Regola la potestà punitiva dello Stato (stabilisce quali fatti costituiscono reato e quali pene si possono applicare al trasgressore)
- **DIRITTO PROCESSUALE** → Riguarda l'attività dei giudici di applicazione del diritto su casi concreti. Si distingue in:
  - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (DIRITTO PRIVATO)
  - DIRITTO PROCESSUALE PENALE (DIRITTO PENALE)
  - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO (DIRITTO AMMINISTRATIVO)

## Il IN ITALIA VIGE IL MODELLO DELLO STATO A DIRITTO AMMINISTRATIVO

↳ L'attività degli apparati dell'esecutivo dello Stato / enti pubblici si svolge per ATTI AUTORITATIVI / AMMINISTRATIVI regolati dal diritto amministrativo

**STATO A DIRITTO COMUNE** → Presente in Gran Bretagna, dove la pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato

I principi dello Stato di Diritto esigono che la **Pubblica Amministrazione NON possa fare uso di poteri autoritativi** se non quando la legge la autorizza a farlo.


In mancanza di una legge apposita resta sottoposto al **DIRITTO PRIVATO COMUNE**



Caratterizza il settore dell'attività economica e si rivela come il diritto che si adegua meglio allo svolgimento di attività imprenditoriali e al perseguimento delle finalità di interesse generale delle attività economiche pubbliche.

**DIRITTO OGGETTIVO** → Si indicano le norme giuridiche prescrivendo obblighi e divieti e imponendo doveri.

**DIRITTO SOGGETTIVO** → Si indica la pretesa di un soggetto nei confronti di altri che assumano un comportamento prescritto da una norma.



→ È un **INTERESSE PROTETTO** dal diritto oggettivo.

**RAPPORTO GIURIDICO** → Ogni rapporto fra gli uomini regolato dal diritto oggettivo. Troviamo 2 figure:

• **SOGGETTO ATTIVO** → Al quale l'ordinamento attribuisce un potere

• **SOGGETTO PASSIVO** → Al quale è imposta una norma

Le norme di diritto pubblico che impongono obblighi e danno a protezione di **INTERESSI SOLO GENERALI** (che il diritto oggettivo si riferisce all'intera società e che il singolo soggetto non può considerarla come proprio interesse) **NON attribuiscono DIRITTI SOGGETTIVI**

**POTERE SOVRANO**  
(o **POTESTÀ DI IMPERIO**)

→ Potere dello Stato / enti pubblici di esigere il pagamento dei tributi.  
☑ Si contrappone al dovere del soggetto passivo

**SOTTOCATEGORIE DEI DIRITTI SOGGETTIVI:**

- **DIRITTI ASSOLUTI** → riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (la pretesa del sogg. attivo si attua nei confronti di una moltitudine di sogg. passivi indeterminabili)
  - **DIRITTI REALI** → diritti assoluti sulle cose
  - **DIRITTI DELLA PERSONALITÀ** → diritti assoluti e tutela della persona umana
- **DIRITTI RELATIVI** → spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più persone determinabili
  - **DIRITTO DI CREDITO** → diritto ad una prestazione con valore economico (**OBBLIGAZIONE**) (Rapporto giuridico tra debitore e creditore → **RAPPORTO OBBLIGATORIO**)
  - **DIRITTO DI FAMIGLIA** → diritti reciproci tra i componenti della famiglia senza un valore economico (**OBBLIGHI**)

**SOGGEZIONE** → Incopere, quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui

**POTERE** → Situazione attiva correlativa ad una soggezione. Può trattarsi di un potere riconosciuto sia dal diritto pubblico che dal diritto privato. (es: POTERE SOVRANO)

**DIRITTI POTESTATIVI** → Poteri riconosciuti dal diritto privato (es: recesso dal contratto)

**ONERE** → Si definisce come un comportamento che il soggetto è libero di osservare o meno, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato

**POTESTA'** → Si ha quando il diritto oggettivo attribuisce ad un soggetto una pretesa e protezione di un interesse altrui. (es: potestà genitoriale)



legge 10 Dic. 2012 n° 219 ha sostituito la potestà con la **RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

Le potestà sono **POTERI PROPRI** del soggetto anche se gli spettano nell'interesse altrui ≠ dai **POTERI DERIVATI** in forza dei quali un soggetto è abilitato ad agire nell'interesse altrui per incarico conferitogli dal soggetto interessato stesso o conferitogli per provvedimento della pubblica autorità (Ufficio)

**FATTO GIURIDICO** → Si definisce ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico produce un qualsiasi effetto giuridico costitutivo, modificativo o estintivo.

**FATTO NATURALE**



Indipendente dall'opera dell'uomo (art. 941 - 821 - 820)

**FATTO UMANO**



Costituzione, modificazione o estinzione di un rapp. giuridico si produce solo come effetto di un comportamento, consapevole e volontario, dell'uomo  
art. 2043



**FATTO ILLECITO**



Produce l'effetto di obbligare al risarcimento del danno solo in quanto **FATTO DOLOSO** o **FATTO COLPOSO**

! Producono effetti solo se consapevoli e volontari indipendentemente dalla circostanza che l'uomo ne abbia voluto gli effetti giuridici

**FATTI LEITI** → Conformi al diritto

**FATTI ILLECITI** → non conformi al diritto

**COMPORTAMENTI DISCREZIONALI** → il soggetto è libero di scegliere se compierli o meno

**COMPORTAMENTI DOVUTI** → il soggetto è obbligato a compierli

**DOLOSO** → consapevole e volontario di commettere reato

**COLPOSO** → non c'è la volontà di reato ma si verifica comunque

! art. 2047 I fatti giuridici producono effetti solo se il soggetto che li ha compiuti gode di capacità di intendere e volere

**ATTO GIURIDICO** → Sono atti destinati a produrre effetti giuridici. Perché producano gli effetti occorre anche la capacità d'agire.

• **DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ** → l'effetto giuridico si fa con la volontà del comportamento e degli effetti (es: Contratto diretto → l'atto non produce effetti se il soggetto non lo ha voluto)

• **DICHIARAZIONI DI SCIENZA** → il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico, l'effetto giuridico è quello di provare l'esistenza di fatti giuridici ed hanno effetto solo se consapevoli ma non occorre che ne siano voluti gli effetti

⚠ Per specifici aspetti la legge equipara le dich. di scienza alle dich. di volontà sotto l'aspetto della capacità d'agire (es: atti che non si possono compiere prima dei 18 anni art. 2 e art. 2731)

• **ATTI UNILATERALI** → negozio giuridico che non richiede una pluralità di parti per la sua costituzione e si perfeziona grazie alla dichiarazione di volontà di una sola parte (art. 1324 e 1487)

NEGOZIO GIURIDICO → Si inducono gli atti di volontà (Contratti e atti unilaterali) (è un concetto ignorato nei paesi common law)

⚠ Il nostro Ord. Civile ha legdato solo il contratto e l'art. 1324 ha reso applicabili le norme sul contratto agli atti unilaterali **FRA VIVI e con CONTENUTO PATRIMONIALE**